



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA**  
**SEZIONE XVI CIVILE**

in funzione di

**SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA**

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:

Dott. Giuseppe Di Salvo	Presidente
Dott. Stefano Cardinali	Giudice
Dott.ssa Cecilia Bernardo	Giudice relatore

ha emesso la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa civile di I grado iscritta al n. 21735 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2016, trattenuta in decisione all'udienza del 3.7.2018 e vertente

**T R A**

elettivamente domiciliato in \_\_\_\_\_, presso lo studio degli avv.ti \_\_\_\_\_  
che lo rappresentano e difendono in virtù di procura a margine del  
ricorso in riassunzione.

**ATTORE**

**E**

elettivamente domiciliata in \_\_\_\_\_ presso lo studio dell'avv. Maddalena \_\_\_\_\_

**I**



Boffoli, che la rappresenta e difende in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione.

elettivamente domiciliata presso gli  
e rappresentata e difesa dall'avv.

in virtù di procura generale alle liti.

**CONVENUTI**

**OGGETTO:** Risarcimento danni.

### CONCLUSIONI

All'udienza di precisazione delle conclusioni del 3.7.2018, le parti concludevano come da verbale in atti e la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.

### PREMESSO IN FATTO CHE:

-Con ricorso in riassunzione (a seguito di declaratoria di difetto di giurisdizione da parte del ritualmente notificato, conveniva in giudizio la , esponendo che:

-l'ing. era stato nominato, con Ordinanza del Sindaco di del 22.6.2012, componente del Consiglio di amministrazione della e, con successiva ordinanza sindacale del 27.2.2013, ne era stato designato Presidente;

-egli aveva regolarmente svolto il suo mandato nel pieno rispetto degli indirizzi di e senza ricevere alcuna contestazione;

-anche con l'insediamento del nuovo Sindaco e della nuova Giunta, l'ing. non aveva mai ricevuto alcuna rimostranza in ordine al suo operato;

-tuttavia, in data 17.7.2014, aveva appreso dalla stampa che il Sindaco di Roma aveva rimosso i vertici della con la generica motivazione che il Consiglio di amministrazione aveva disatteso gli indirizzi della Giunta;

-solo in data 19.7.2014, aveva ottenuto una copia dell'ordinanza di revoca dall'incarico, che risultava motivata con riferimento ad una serie di comportamenti del Cda, asseritamente contrari a disposizioni normative e statutarie oltre che ai generali principi di corretta e leale relazione con l'Ente pubblico e, in particolare:

*"a) l'assunzione di un contegno dilatorio, generante danni, nei rapporti con la ad esempio disponendo o non contestando adeguatamente sospensioni di lavori motivate dalla mancata liquidazione di corrispettivi;*

*b) il conferimento degli incarichi per il supporto al Responsabile del procedimento ed all'Alta sorveglianza amministrativa relativi alla linea avvenuti senza alcuna forma*





dalla mera esecuzione alle direttive impartite da

d) quanto alla notificazione del decreto ingiuntivo, aveva avviato tale azione dopo aver espressamente proposto a (con nota prot. n. 10217 dell'1.7.2013) di attivare la procedura conciliativa di cui all'art. 11 della Convenzione;

-in generale, poi, il Cda di si era sempre attenuto in maniera scrupolosa agli indirizzi dell'Assessore ai Trasporti e alla Mobilità ed alle direttive impartite dagli Uffici capitolini competenti;

-l'ordinanza con cui il Sindaco di aveva revocato l'ing. dalla carica di Presidente del Cda di era stata impugnata dinanzi al Tar Lazio, il quale -con sentenza n. 6657/2015- aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione;

-era dunque interesse dell'ing. riassumere il giudizio dinanzi al giudice ordinario, essendo egli stato revocato dall'incarico in assenza di giusta causa ed avendo, di conseguenza, diritto a ricevere tutti i compensi che avrebbe dovuto percepire sino alla scadenza del mandato (e precisamente sino al mese di giugno 2015, coincidente con l'approvazione del bilancio 2014), oltre al risarcimento dei danni per lesione dell'immagine professionale;

-del resto, nell'estate 2014 il Sindaco di Roma aveva ritenuto di sostituire i vertici di molte società partecipate o controllate dal Comune, non certo per aspetti meritocratici, ma per un evidente meccanismo di spoil system.

-Premesso ciò, l'attore chiedeva accertarsi e dichiararsi che la revoca di dalla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione della non era assistita da giusta causa e, per l'effetto, condannarsi al pagamento della somma di € 69.065,00 (ovvero quella diversa ritenuta di giustizia) a titolo di compensi maturati sino al giugno 2015 (data di naturale scadenza dell'incarico); nonché al pagamento della somma risarcitoria di € 150.000,00 (ovvero quella diversa ritenuta di giustizia), per il danno alla professionalità, all'immagine personale e professionale e per il danno curriculare, sofferto in ragione delle determinazioni della società convenuta e del suo socio unico

^^^

-Si costituiva in giudizio la quale preliminarmente eccepiva la inammissibilità delle domande nuove proposte dall'attore rispetto alle richieste precedentemente formulate nel giudizio instaurato dinanzi al Tar Lazio; nonché il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto la revoca dell'ing. dalla carica di Presidente del Cda era stata disposta con ordinanza del Sindaco di mai approvata dall'assemblea della

Nel merito, chiedeva il rigetto delle domande attoree, deducendo che:

-l'ordinanza del Sindaco era basata su plurimi rilievi, da cui emergeva la mancata



garanzia di regolarità e completezza del flusso informativo da parte del Cda verso il socio unico

-i comportamenti del Cda avevano fatto cessare il rapporto di fiducia che necessariamente doveva intercorrere con il socio unico;

-in particolare, non v'era prova della preventiva informativa a \_\_\_\_\_ della promuovenda azione giudiziaria in via monitoria, nel rispetto dell'art. 12 della Convenzione tra la \_\_\_\_\_ ed il suo socio unico;

-né v'era prova di alcuna specifica direttiva da parte di \_\_\_\_\_ o degli altri enti finanziatori in ordine al contenuto dell'accordo del 9.9.2012, o in particolare alla non necessità dell'inserimento della clausola di sospensione dell'efficacia sino alla effettiva copertura finanziaria;

-in ogni caso, la richiesta risarcitoria era eccessiva, considerato che, ai sensi dell'art. 15.5 dello Statuto, il compenso agli amministratori era solo eventuale ed era annualmente determinato dall'assemblea;

-inoltre, il bilancio 2014 era stato approvato con delibera del 27.5.2015;

-il danno non patrimoniale non era stato dimostrato e, comunque, doveva essere eventualmente risarcito da \_\_\_\_\_

AAA

-Con separata comparsa, si costituiva in giudizio anche \_\_\_\_\_ la quale chiedeva il rigetto delle domande attoree, svolgendo difese analoghe a quelle della convenuta \_\_\_\_\_. In subordine, in caso di condanna, chiedeva di essere manlevata da \_\_\_\_\_ in virtù del disposto di cui all'art. 8 della Convenzione tra la predetta società ed il socio unico.

-Il giudizio, inizialmente assegnato alla Sezione lavoro, veniva poi riassegnato alla Sezione specializzata in materia di impresa.

#### OSSERVA IN DIRITTO

##### 1 – Delimitazione del thema decidendum:

Nella presente sede, l'ing. \_\_\_\_\_ lamenta di essere stato revocato senza giusta causa dall'incarico di Presidente del Consiglio di amministrazione della società \_\_\_\_\_ interamente partecipata da \_\_\_\_\_. Ha, quindi, agito al fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, conseguenti alla revoca dall'incarico intervenuta in data antecedente rispetto alla naturale scadenza.

Per contro, la società convenuta \_\_\_\_\_ ed il suo socio unico, \_\_\_\_\_ e, hanno sostenuto che la revoca dell'ing. \_\_\_\_\_ sarebbe assistita da giusta causa e che, pertanto, non sarebbe sussistente alcun diritto al risarcimento.



L'oggetto della presente controversia, quindi, è limitato alle domande di risarcimento del danno, patito dal [redacted] a seguito della revoca asseritamente senza giusta causa, non dovendosi prendere in considerazione i lamentati vizi del provvedimento di revoca, sollevati solo dinanzi al Giudice amministrativo e non riproposti in sede di riassunzione del giudizio dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria.

\*\*\*\*\*

## **2 – Normativa applicabile e concetto di "giusta causa":**

Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, l'art. 2475 c.c. affida l'amministrazione delle società a responsabilità limitata a uno o più soci nominati con decisione dei soci presa ai sensi dell'articolo 2479 c.c.. Viene poi specificato che alla nomina degli amministratori si applicano il quarto e quinto comma dell'articolo 2383 c.c., relativi alla iscrizione della stessa nel registro delle imprese.

Quanto alla revoca degli amministratori di società a responsabilità limitata, il legislatore ha inteso disciplinare soltanto l'ipotesi di revoca giudiziale in caso di gravi irregolarità nella gestione della società attribuendo la legittimazione attiva a ciascun socio (art. 2476 comma 3 c.c.). L'articolo in esame, invece, non disciplina la revoca degli amministratori da parte dei soci.

Si discute, quindi, se sia applicabile alla società a responsabilità limitata l'art. 2383 comma 3 c.c. nella parte in cui prevede che gli amministratori sono «in qualunque tempo» revocabili dall'assemblea, salvo, però, il diritto al risarcimento del danno se la revoca interviene in assenza di giusta causa.

Secondo l'orientamento maggioritario, l'attuale, persistente riconducibilità della società a responsabilità limitata nell'ambito delle società capitalistiche induce a ritenere possibile l'applicazione della norma dettata per le società azionarie con la conseguenza che i soci potranno in qualsiasi momento revocare gli amministratori. Si precisa, però, che la possibilità di applicare l'art. 2383 comma 3 trova come suo presupposto che il modello capitalistico della società a responsabilità limitata non sia stato superato dalle previsioni dell'atto costitutivo in quanto, se i soci avessero organizzato la società su basi più propriamente personalistiche, la revoca sarebbe possibile solo in caso di giusta causa.

Anche la disciplina della revoca degli amministratori deve essere valutata alla luce della disciplina dei diritti particolari che possono essere attribuiti ai soci ai sensi dell'art. 2468 comma 3. Ove la facoltà di amministrare sia oggetto del diritto particolare, la revoca dovrà essere decisa con il consenso unanime di tutti i soci, ai sensi del quarto comma dell'articolo da ultimo citato, comportando essa una modifica di quel diritto, salvo, però, il caso di giusta causa, per il quale varranno gli ordinari principi prevalendo le esigenze di tutela della società. Qualora, invece, sia attribuito ad un socio il diritto particolare di nominare l'amministratore, si ritiene che al medesimo spetti anche il potere di revoca.

Infatti, il terzo comma dell'art. 2468 c.c. consente all'atto costitutivo di prevedere l'attribuzione a singoli soci di particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili. Si ritiene che rientrino nella prima categoria sia l'attività gestoria in senso



stretto, sia l'insieme dei diritti che consentono al socio di partecipare attivamente alle vicende societarie, quali appunto il diritto di nomina e di revoca dell'amministratore.

In giurisprudenza, si ritiene che, nonostante il silenzio del testo normativo, gli amministratori della s.r.l. possono essere revocati dall'assemblea dei soci, in applicazione analogica dell'art. 2383 comma 3 c.c. (Trib. Milano, 12 marzo 2013, in Soc. 2013, 791; Trib. Napoli, 14 settembre 2011, in Soc. 2011, 1342; Trib. Arezzo, 18 ottobre 2011, in Soc. 2011, 1342). Si precisa, inoltre, che la revoca dell'amministratore nominato nell'atto costitutivo non richiede, ai fini della sua efficacia, né la modifica dell'atto costitutivo né la sussistenza di una giusta causa, la quale ultima incide soltanto sull'eventuale obbligo della società di risarcire i danni all'amministratore revocato, secondo le norme sul mandato (Trib. Torino, 18 ottobre 2012, in Giur. it. 2013, 867).

AAA

In ogni caso, quindi, l'assenza di giusta causa comporta per la società un onere risarcitorio, anche nel caso di revoca disposta dal singolo socio a ciò autorizzato dall'atto costitutivo.

Con riferimento all'interpretazione del termine "giusta causa", la Suprema Corte ha statuito che: *"La giusta causa per la revoca dell'amministratore, prevista dall'art. 2383, terzo comma, cod. civ., può consistere non solo in fatti integranti un significativo inadempimento degli obblighi derivanti dall'incarico, ma anche in fatti che minino il "pactum fiduciae", elidendo l'affidamento riposto al momento della nomina sulle attitudini e capacità dell'amministratore, sempre che essi siano oggettivamente valutabili come capaci di mettere in forse la correttezza e le attitudini gestionali dell'amministratore revocato, e non costituiscano, invece, il mero inadempimento ad una inesistente soggezione dell'amministratore stesso alle direttive del socio di maggioranza, pur se pubblico. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito la quale aveva escluso la giusta causa in una vicenda in cui l'assemblea dei soci di una società per azioni, partecipata in via maggioritaria da un Comune, aveva deliberato di revocare l'amministratore sulla base di atti risultati, in realtà, coerenti con i doveri dallo stesso assunti con il mandato ad amministrare la società, come, in particolare, l'iniziativa giudiziaria promossa contro il Comune inadempiente rispetto agli obblighi assunti contrattualmente con la società ed il rifiuto opposto all'indebito accesso alla contabilità sociale da parte di alcuni consiglieri comunali)"*, (Cass. Sez. 1, **Sentenza n. 23381 del 15/10/2013** (Rv. 628555).

Ed ancora: *"In tema di revoca dell'amministratore di società, la giusta causa può essere sia soggettiva che oggettiva, purchè si tratti di circostanze o fatti sopravvenuti idonei ad influire negativamente sulla prosecuzione del rapporto; nel secondo caso, essa consiste in situazioni estranee alla persona dell'amministratore, quindi non integranti un suo inadempimento e sempre che ricorra un "quid pluris", cioè l'esistenza di situazioni tali da elidere il citato affidamento; ne consegue che le mere ragioni di convenienza economica addotte dalla società, con il richiamo alle perdite subite ed al fine di giustificare la modificazione dell'organo amministrativo da collegiale a monocratico invocando un risparmio di spesa, non integrano la nozione di giusta causa, discendendone così il diritto al risarcimento del danno ex art. 2383, terzo comma, cod. civ."*, (Cass. Sez. 1, **Sentenza n. 23557 del 12/09/2008** (Rv. 605347).

Sicchè, la giusta causa di revoca ricorre ogniqualvolta si verificano situazioni tali da determinare una rottura del *pactum fiduciae* e da influire negativamente sulla prosecuzione del



rapporto.

Peraltro, la giusta causa di revoca viene intesa come nozione distinta dalle gravi irregolarità di cui all'art. 2409 c.c.: essa riguarda circostanze, anche oggettive e non necessariamente integranti inadempimento, che però pregiudicano l'affidamento dei soci sulle attitudini e capacità degli amministratori ovvero incrinano il rapporto fiduciario con i medesimi (cfr. Cass. 15322/04: *"La giusta causa di revoca dell'amministratore societario, quale ragione di disconoscimento al mandatario del danno prodotto dall'anticipato scioglimento del rapporto (art. 2383, terzo comma cod. civ.), può derivare anche da fatti non integranti inadempimento, ma richiede pur sempre un quid pluris, rispetto al mero dissenso (alla radice di ogni recesso ad nutum), ossia esige situazioni sopravvenute (provocate o meno dall'amministratore stesso) che minino il pactum fiduciae, elidendo l'affidamento inizialmente riposto sulle attitudini e le capacità dell'organo di gestione"*).

Le ipotesi di giusta causa si distinguono pertanto in oggettive e soggettive: le prime ricorrono ove una circostanza, estranea alla volontà dell'amministratore e non integrante inadempimento degli obblighi di legge o statutari, impedisca la prosecuzione del rapporto, non consentendo così la realizzazione degli interessi della società, mentre le seconde ricorrono quando viene meno il rapporto fiduciario fra la società e l'amministratore, a causa di un evento imputabile a quest'ultimo (p.es. violazione degli obblighi di diligenza, di fedeltà, di lealtà, ecc.).

La Suprema Corte ha, altresì, recentemente precisato che *"In tema di revoca dell'amministratore di società di capitali, le ragioni che integrano la giusta causa, ai sensi dell'art. 2383, comma 3, c.c. devono essere specificamente enunciate nella delibera assembleare senza che sia possibile una successiva deduzione in sede giudiziaria di ragioni ulteriori. In tale ambito spetta alla società l'onere di dimostrare la sussistenza di una giusta causa di revoca, trattandosi di un fatto costitutivo della facoltà di recedere senza conseguenze risarcitorie. (Sez. 1 - , Sentenza n. 2037 del 26/01/2018, Rv. 647624 - 01)"*.

L'assemblea -come detto- può recedere dal rapporto durante tutta la sua durata, costituendo la giusta causa non un elemento costitutivo della validità e/o dell'efficacia della deliberazione di revoca, ma soltanto la ragione di esclusione della responsabilità risarcitoria a carico della società: l'assemblea può deliberare la revoca dell'amministratore sempre e comunque ed in qualunque tempo e la deliberazione di revoca sarebbe valida ed efficace anche senza la giusta causa, ma esporrebbe la società al risarcimento dei danni.

AAAAAA

### **3 – Esame della delibera di revoca di**

Nel caso in esame, la revoca dell'attore dalla carica di Presidente del Consiglio di amministrazione della ..... è stata disposta con Ordinanza del Sindaco di Roma capitale, socio unico della società e a ciò autorizzato dallo Statuto. A giustificazione della revoca dall'incarico, l'Ordinanza fa riferimento a quattro addebiti, che avrebbero irreversibilmente minato il rapporto fiduciario. I comportamenti in questione (compiutamente descritti nella Ordinanza) sono i seguenti:

- 1) l'assunzione di un contegno dilatorio nei rapporti con la soc.



2) il conferimento degli incarichi per il supporto al Responsabile del procedimento ed all'Alta sorveglianza amministrativa relativi alla linea della metropolitana, avvenuti senza alcuna forma ad evidenza pubblica;

3) la sottoscrizione dell'accordo attuativo 9 settembre 2013, senza il preventivo assenso degli enti finanziatori e senza l'inserimento, in via cautelativa, di opportuna clausola di sospensione dell'efficacia dell'atto fino a pronunciamento degli stessi enti finanziatori;

4) la notificazione di un decreto ingiuntivo di pagamento di importi relevantissimi (oltre 46 milioni di Euro), senza espletare il preventivo ed indispensabile tentativo di conciliazione, previsto dall'art. 11 della vigente Convenzione stipulata con i

Orbene, ritiene il Collegio che anche il solo addebito indicato al n. 3 (relativo alla sottoscrizione dell'atto transattivo del 9.9.2013) sia idoneo e sufficiente ad integrare la giusta causa di revoca dall'incarico, così come interpretata dalla suindicata giurisprudenza.

A tal fine, appare sufficiente richiamare le argomentazioni già espresse da questo Tribunale nella sentenza n. 12387 del 15.6.2018, emessa tra le medesime parti e prodotta agli atti del presente giudizio. In tale sentenza, il Tribunale di Roma –nel rigettare la domanda avanzata dalla società nei confronti della al fine di ottenere il pagamento della somma di € 296.042.490,15, in virtù dell'accordo sottoscritto in data 9.9.2013- ha esaminato il contenuto e la validità dell'accordo in questione.

In particolare, nella citata pronuncia risulta affermato che *"al di là del nomen attribuito all'Atto –attuativo, appunto- sottoscritto il 9 settembre 2013, con lo stesso la*

*dettavano un regolamento di interessi ben più ampio di quello già trasfuso nel precedente Accordo transattivo sorretto dalla copertura finanziaria di cui alla surrichiamata Delibera del CIPE, prevedendo, tra l'altro, a carico di , impegni di spesa ed obblighi di pagamento non specificamente contemplati dal Quadro economico approvato dal CIPE*

...

Orbene, è evidente che l'Atto attuativo posto a base del ricorso monitorio, nella parte in cui contemplava e contempla, a carico del soggetto aggiudicatore, impegni di spesa ed obblighi di pagamento ulteriori rispetto a quelli già supportati da conferente destinazione delle risorse ad opera degli Enti finanziatori e della conseguente Delibera del CIPE di adeguamento dei limiti di spesa in vista della approvazione del "quadro economico aggiornato", si pone in patente contrasto con la normativa in tema di "infrastrutture di preminente interesse nazionale" ex Legge 21 dicembre 2001, n. 443, pur espressamente richiamata tra le disposizioni applicabili al contratto di appalto stipulato tra la In particolare, con tale Atto risultano riconosciuti i maggiori oneri correlati a varianti approvate dal solo soggetto aggiudicatore, ancorchè la disciplina sopra richiamata (e, segnatamente, l'art. 4 quater del D.Lgs. n. 190/2002, inserito dal D.Lgs. n. 189/2005, poi confluito nell'art. 169 del D.Lgs. n. 163/2006) preveda che laddove le varianti "richiedano la attribuzione di nuovi finanziamenti a carico dei fondi" devono essere approvate dal CIPE....

Alla luce delle disposizioni sopra richiamate e dichiarate espressamente applicabili al contratto d'appalto dedotto in lite – nonché delle previsioni dei vari provvedimenti di stanziamento



delle risorse e delle Delibere adottate dal CIPE – non può non ritenersi che esulasse del tutto dal potere della contemplare modifiche del regolamento contrattuale implicanti ulteriori oneri ed impegni economici a carico del soggetto aggiudicatore non supportati dalle prescritte delibere degli Enti finanziatori e dalle necessarie verifiche ed approvazioni da parte del CIPE. Di tanto, del resto, le parti erano evidentemente consapevoli atteso che, in occasione della sottoscrizione del precedente accordo transattivo, subordinavano espressamente l'efficacia delle pattuizioni alla "assegnazione delle risorse finanziarie occorrenti al pagamento delle somme transattivamente determinate", mentre in occasione della stipula dell'Atto attuativo del 9 settembre 2013, ritenevano di poter prescindere da quanto sopra".

^^^^^^

#### 4 – Conclusioni:

Sulla base di tutte le suesposte argomentazioni, può ritenersi giustificata la revoca dell'ing. dall'incarico di Presidente del Consiglio di amministrazione della  
E' indubbio, infatti, che l'aver stipulato un accordo come quello suindicato appare di per sé sufficiente a determinare una rottura del *pactum fiduciae* e ad influire negativamente sulla prosecuzione del rapporto. Del resto, come evidenziato nella citata sentenza del Tribunale di Roma, tale accordo risulta stipulato in assenza di poteri ed in aperta violazione della normativa in tema di *infrastrutture di preminente interesse nazionale* e poneva a carico del soggetto aggiudicatore oneri ed impegni economici ulteriori rispetto a quelli previsti dall'originario regolamento contrattuale e non supportati dalle delibere autorizzative degli Enti finanziatori e del CIPE.

A nulla rileva, peraltro, quanto dedotto a sua difesa dall'ing. , non potendo certo ritenersi che il comportamento in questione possa essere giustificato per il fatto che sarebbe stata stessa a sollecitare la stipula di tale accordo e che la trattativa sarebbe stata condotta sotto la stretta direzione e l'indirizzo politico dell'Assessore Improta.

Ed invero, come osservato dalla Suprema Corte, "La giusta causa per la revoca dell'amministratore, prevista dall'art. 2383, terzo comma, cod. civ., può consistere non solo in fatti integranti un significativo inadempimento degli obblighi derivanti dall'incarico, ma anche in fatti che minino il "pactum fiduciae", elidendo l'affidamento riposto al momento della nomina sulle attitudini e capacità dell'amministratore, sempre che essi siano oggettivamente valutabili come capaci di mettere in forse la correttezza e le attitudini gestionali dell'amministratore revocato, e non costituiscano, invece, il mero inadempimento ad una inesistente soggezione dell'amministratore stesso alle direttive del socio di maggioranza, pur se pubblico. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito la quale aveva escluso la giusta causa in una vicenda in cui l'assemblea dei soci di una società per azioni, partecipata in via maggioritaria da un Comune, aveva deliberato di revocare l'amministratore sulla base di atti risultati, in realtà, coerenti con i doveri dallo stesso assunti con il mandato ad amministrare la società, come, in particolare, l'iniziativa giudiziaria promossa contro il Comune inadempiente rispetto agli obblighi assunti contrattualmente con la società ed il rifiuto opposto all'indebito accesso alla contabilità sociale da parte di alcuni consiglieri comunali). (Sez. 1, Sentenza n. 23381 del 15/10/2013, Rv. 628555 - 01)".



Sicché, come già affermato da questo Tribunale nella sentenza n. 16839 del 30 luglio 2015, la società per azioni con partecipazione pubblica non muta la sua natura di soggetto di diritto privato solo perché lo Stato o gli enti pubblici ne posseggono le azioni, in tutto o in parte, non assumendo rilievo alcuno, per le vicende della medesima, la persona dell'azionista, dato che tale società, quale persona giuridica privata, opera nell'esercizio della propria autonomia negoziale, senza alcun collegamento con l'ente pubblico (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 7799 del 15/04/2005, Rv. 580283 - 01). Il rapporto tra quest'ultimo e la società è di assoluta autonomia, sicché non è consentito all'ente di incidere unilateralmente sullo svolgimento del rapporto medesimo e sull'attività della società per azioni mediante l'esercizio di poteri autoritativi e discrezionali. In particolare, con riferimento alle società miste incaricate della gestione di servizi pubblici istituiti dall'ente locale, si è affermato che 'la legge non prevede alcuna apprezzabile deviazione, rispetto alla comune disciplina privatistica delle : e che 'la posizione del Comune all'interno della società è unicamente quella di socio di maggioranza, derivante dalla 'prevalenza' del capitale da esso conferito; e soltanto in tale veste l'ente pubblico potrà influire sul funzionamento della società ... avvalendosi non già dei poteri pubblicistici che non gli spettano, ma dei soli strumenti previsti dal diritto societario, da esercitare a mezzo dei membri di nomina comunale presenti negli organi della società'.

Di conseguenza, quand'anche dimostrato l'asserito comportamento dell'assessore non poteva certo imporre al Consiglio di amministrazione la stipulazione di alcun accordo, né poteva imporre l'inserimento di alcuna clausola all'interno di esso, e, correlativamente, il Consiglio di amministrazione non era giuridicamente vincolato alle direttive impartite dal socio pubblico.

Le domande risarcitorie proposte dall'attore vanno, pertanto, rigettate, ciò rendendo superfluo l'esame degli ulteriori addebiti contestati agli amministratori.

Tale conclusione rende, altresì, superfluo l'esame della domanda di manleva proposta dalla nei confronti di

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014.

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) **RIGETTA** le domande proposte da
- 2) **CONDANNA** alla rifusione, in favore della delle spese di giudizio, che liquida per ciascuno in € 13.430,00 per compensi ex DM. 55/2014, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12.2.2019

Il Giudice estensore

Il Presidente

Dott.ssa Cecilia Bernardo

Dott. Giuseppe Di Salvo

